# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2381)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRARI, BOLETTIERI, PICARDI, CAROLI, ANGELINI Nicola, GENCO, DE GIOVINE, RUSSO, PIGNATELLI e JANNUZZI

#### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1962

Integrazione del fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ed adeguamento del contributo annuale

Onorevoli Senatori. — L'insufficienza dell'acqua, che costituisce un elemento di fondamentale importanza, sia nel settore agricolo che in quello industriale, rappresenta in molte zone del Mezzogiorno e, in particolare in Puglia e in Lucania, un fattore limitante di ogni iniziativa intrapresa e da intraprendere nel quadro della politica di sviluppo del Mezzogiorno.

L'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 18 marzo 1947, n. 281, ha svolto fino ad oggi un'intensa attività nel settore agricolo, principalmente tesa alla ricerca e all'utilizzazione a scopo irriguo di tutte le risorse idriche in Puglia, Lucania e Irpinia.

Nel quadro di tale attività e in adempimento dei propri compiti istituzionali, il predetto Ente, fra l'altro, ebbe a predisporre il piano generale di utilizzazione delle principali risorse idriche delle tre Regioni, a seguito del quale sono state realizzate e sono in corso di realizzazione le opere necessarie per la distribuzione dell'acqua a scopo irriguo nei comprensori interessati.

Alla realizzazione di tali opere l'Ente ha inoltre contribuito con la progettazione esecutiva per un importo di circa lire 100 miliardi di opere irrigue e comunque connesse alla bonifica ed alla irrigazione.

Sempre nel campo dell'agricoltura, ed alla luce dei nuovi orientamenti della tecnica, si sono delineate, negli ultimi anni, maggiori possibilità di interessare alla irrigazione nelle tre Regioni, altri vasti comprensori, che non rientrano nel piano generale a suo tempo predisposto.

Per poter consentire la irrigazione di tali comprensori si rende necessaria la utilizzazione di acque disponibili e per le quali occorre progettare ed eseguire le opere di invaso e di distribuzione.

Di fronte a tali accresciuti fabbisogni per l'irrigazione di terreni, che nella gran parte risultano già pronti a ricevere l'acqua, trat tandosi di terreni già trasformati (oliveti,

#### LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vigneti, eccetera) vi è la necessità di notevole quantità di acqua da destinare alla industria ed anche ad uso potabile.

Sicchè è da prevedere che nel prossimo avvenire le richieste di acqua cresceranno, sia per uso potabile che per i nuovi fabbi sogni dell'agricoltura e dell'industria.

A proposito di quest'ultima, da una valutazione fatta di recente per i complessi industriali di Brindisi, Lecce, Taranto, Matera (Ferrandina), Potenza, Bari, Barletta, Foggia la richiesta di acqua ammonta ad oltre 14 mc/sec.

Si ritiene, pertanto, indispensabile che vengano rielaborati i piani di utilizzazione delle acque per la Puglia, la Lucania e la Impinia, al lume delle nuove esigenze e delle nuove tecniche costruttive; occorre poi elaborare numerosi nuovi progetti.

Tutto ciò dimostra l'utilità di porre il predetto Ente di irrigazione in condizioni di piena efficienza. A tal riguardo si premette che l'Ente ha un fondo patrimoniale di lire un miliardo, costituito ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 281 e dell'articolo 6 della legge 9 luglio 1957, n. 600, al quale si rende necessario un apporto di lire 300 milioni per assicurare una conveniente integrazione.

Inoltre l'Ente a decorrere dal 1946-47, ai sensi dell'articolo 5 predetto e dell'articolo 6 della legge n. 600, e dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1952, n. 1005, ha annualmente fruito di un contributo annuo di 50 milioni; l'ultima quota, ai sensi dell'articolo 6 precitato, è scaduta nell'esercizio 1960-61.

Di conseguenza occorre un ulteriore apporto per assicurare la continuità del contributo annuo, adeguandone la dotazione a lire 200 milioni nell'esercizio 1962-63.

Allo scopo di conseguire le suddette finalità è stato predisposto il presente disegno di legge che si sottopone all'esame degli onorevoli senatori che si ha fiducia vorranno approvare. LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, della somma di lire 500 milioni, da versare, come segue, all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, anche in rapporto ai maggiori compiti di ricerca di acque per la loro razionale utilizzazione:

a) 300 milioni per integrare il fondo patrimoniale, costituito ai sensi del primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 e integrato ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 luglio 1957, n. 600;

b) 200 milioni per l'adeguamento nell'esercizio finanziario 1962-63 del contributo annuo per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281.

#### Art. 2.

Alla spesa di lire 500 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge nello esercizio finanziario 1962-63, si farà fronte con una corrispondente aliquota dei proventi netti finora non utilizzati, derivanti dalla gestione di grano estero per conto dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.